

**Prolusione del card. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa,  
all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano piemontese  
Facoltà Teologica, Torino 15 marzo 2025**

**Esperienza sinodale: elementi significativi dal documento finale  
del recente Sinodo dei Vescovi n Roma – ottobre 2024**

Per quel che è mia conoscenza, il documento finale del sinodo dei vescovi dell'ottobre del 2024 rappresenta probabilmente una buona sintesi della migliore riflessione teologica e canonistica di questi ultimi anni sul tema della sinodalità, posto che la grande produzione sul tema ha prodotto spesso una grandissima retorica e non poca confusione.

Proprio per questo, sarebbero certamente diversi gli elementi significativi da raccogliere in uno studio analitico del documento.

Dati i limiti di tempo e dato il contesto di questa mia relazione, ho scelto di proporne alcuni che mi paiono particolarmente decisivi in ordine ad un confronto tra elaborazione teologica e determinazione canonistica. I temi concernono:

1. la definizione di sinodalità;
2. il ministero episcopale e la concezione della collegialità episcopale;
3. il ministero ordinato all'interno di una Chiesa locale;
4. alcuni organismi di partecipazione;
5. la possibile istituzione di ministeri battesimali.

Non si tratta certamente dei soli temi sui quali è in atto e sarà sempre più decisiva una interazione tra teologia e diritto canonico. Mi paiono dei temi particolarmente evidenti e probabilmente tra i più attuali in ordine alla vita e alla missione della Chiesa oggi, almeno qui in Italia.

## 1. Definizione di sinodalità

In un suo pregevole contributo del 2023 sul tema, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, Carlo Fantappiè dopo aver rilevato che il tema aveva registrato una esplosione bibliografica negli ultimi due-tre anni, denunciava tre grandi questioni, la prima delle quali concerneva proprio una indispensabile *explicatio terminorum*. Diceva: «Il primo problema riguarda cosa si debba intendere per sinodalità. Come avrò modo di mostrare, gli autori che si sono cimentati a trattare questa materia hanno per lo più sorvolato due aspetti che mi sembrano centrali: la sua definizione e il suo contenuto. Il concetto di sinodalità è diventato qualcosa di vago e di indeterminato, oppure, se si preferisce, qualcosa di estremamente elastico e omnicomprensivo»<sup>1</sup>.

Chi ha un po' di dimestichezza con la tematica non può che essere d'accordo. In modo analogo lo ha richiamato anche Canobbio in una riflessione di tipo teologico, affermando che il vocabolo è diventato una sorta di termine-ombrello: con il rischio che tutto venga posto sotto il cappello della sinodalità e, dunque, che la sinodalità non significhi alla fine nulla. Per la verità, il rischio ha attraversato anche i lavori dell'assemblea sinodale, specie nella fase dell'ottobre del 2023. Basterebbe confrontare l'*Instrumentum laboris* per l'ottobre del 2023 e quello stilato per i lavori del 2024 per rendersi conto di un lavoro di progressiva precisazione del tema.

Il frutto più maturo lo si può raccogliere nel documento finale. Al n. 28 si legge così:

«I termini “sinodalità” e “sinodale” derivano dall’antica e costante pratica ecclesiale del radunarsi in sinodo. Nelle tradizioni delle Chiese d’Oriente e d’Occidente la parola “sinodo” si riferisce a istituzioni ed eventi che nel tempo hanno assunto forme diverse, coinvolgendo una pluralità di soggetti. Nella loro varietà tutte queste forme sono accomunate dal radunarsi insieme per dialogare, discernere e decidere. Grazie all’esperienza degli ultimi anni, il significato di questi termini è stato maggiormente compreso e più ancora vissuto. Sempre più essi sono stati associati al desiderio di una Chiesa più vicina alle persone e più relazionale, che sia casa e famiglia di Dio. Nel corso del processo sinodale è maturata una convergenza sul significato di sinodalità che sta alla base di questo Documento: la sinodalità è il camminare insieme dei Cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l’umanità; orientata alla missione, essa comporta il riunirsi in assemblea ai diversi livelli della vita ecclesiale, l’ascolto reciproco, il dialogo, il discernimento comunitario, il formarsi del consenso come espressione del rendersi presente di Cristo vivo nello Spirito e l’assunzione di una decisione in una corresponsabilità differenziata. In questa linea comprendiamo meglio che cosa significa che la sinodalità è dimensione costitutiva della Chiesa (cfr. CTI, n. 1). In termini semplici e sintetici, si può dire che la sinodalità è un cammino di rinnovamento spirituale e di riforma strutturale per rendere la Chiesa più partecipativa e missionaria, per renderla cioè più capace di camminare con ogni uomo e ogni donna irradiando la luce di Cristo».

Si può anzitutto sottolineare come la sinodalità sia vista in stretta connessione con la missione della Chiesa, nella chiarificazione di un aspetto non così limpido nella pletora di scritti sul tema. Non è la missione finalizzata alla sinodalità; è vero semmai il contrario: la sinodalità è finalizzata ad una più

---

<sup>1</sup> C. Fantappiè, *Metamorfosi della sinodalità. Dal Vaticano II a papa Francesco*, Marcianum Press, Venezia 2023, p. 8.

efficace missione della Chiesa, il che ci dice che, pur essendo dimensione costitutiva della Chiesa, la sinodalità è da leggersi più nell'ordine dei mezzi che dei fini.

Ciò su cui vorrei attirare l'attenzione è tuttavia la chiarificazione del fatto che la sinodalità comporti una corresponsabilità differenziata. Non una semplice corresponsabilità, ma una corresponsabilità differenziata. È a questo livello che sarà indispensabile un confronto serrato tra teologia e diritto canonico. Esiste una differenziazione nella responsabilità dettata dal fatto che alcuni cristiani ricevono il sacramento dell'ordine, con tutto quanto ciò comporta. Altri passaggi del documento evidenziano in modo chiaro e problematizzano questa differenziazione. La sinodalità non può mai essere letta a prescindere da chi nella Chiesa, a tutti i livelli, ha il compito e la responsabilità della presidenza.

Tuttavia la differenziazione non si esaurisce qui. Esiste una differenziazione dovuta anche ai carismi diversi dei cristiani, nella consapevolezza – come annota lo stesso documento – che se tutti i ministeri esigono un carisma, non tutti i carismi danno vita a dei ministeri. È uno degli elementi che ci fanno distinguere la sinodalità dalla democrazia.

Su questo sarà però indispensabile uno studio che permetta di chiarificare, anche dal punto di vista giuridico, come differenziare all'interno di processi sinodali – a tutti i livelli della vita ecclesiale e considerando anche i temi differenti che sono di volta in volta oggetto del discernimento della Chiesa – l'autorità di chi detiene un carisma. Se questo è scontato per chi ha un posto singolare nel dinamismo sinodale in ragione del sacramento dell'ordine che ha ricevuto, non lo è affatto per una battezzata o un battezzato detentori di un particolare carisma.

## 2. Ministero episcopale e collegialità episcopale

Data la stretta correlazione tra sinodalità e collegialità episcopale c'era da attendersi che il documento finale intervenisse anche in questioni concernenti la visione dell'episcopato. Tanto più che un *vulnus* in ordine ad una feconda correlazione tra sinodalità e collegialità concerne il parziale sganciamento del ministero del vescovo da una concreta Chiesa locale, di cui gli stessi testi del Vaticano II sono in parte responsabili. Benché il ripensamento conciliare abbia portato a vedere la figura normale del vescovo come quella di colui che appartiene a una Chiesa locale che presiede, la dottrina non è stata così lineare. Come ha notato Legrand, c'è da registrare una mancanza significativa nel fatto che in LG 22 non si chiarifichi che tra gli elementi necessari al vescovo ci sia anche l'ancoraggio ad una concreta Chiesa locale da lui presieduta. Non si tratta tuttavia di un caso isolato. Guardando al corpus conciliare si deve concordare con Ratzinger nel dire che si è concepito un collegio episcopale parzialmente sganciato dalla *communio ecclesiarum*, in una visione ancora tendenzialmente universalista di Chiesa.

Ciò non significa che ci si debba fermare qui né che non vi sia un problema in ordine ad una armoniosa correlazione tra sinodalità e collegialità, sulla quale la visione del primo millennio può gettare luce.

Il documento finale del sinodo si sporge avanti. Sintomatico è quanto espresso al n. 70. Vi si dice: «Quello del Vescovo è un servizio nella, con e per la comunità (cfr. LG 20), svolto tramite l'annuncio della Parola, la presidenza della celebrazione eucaristica e degli altri sacramenti. Per questo l'Assemblea sinodale auspica che il Popolo di Dio abbia maggiore voce nella scelta dei Vescovi. Raccomanda inoltre che l'Ordinazione del Vescovo avvenga nella Diocesi cui è destinato come Pastore e non nella Diocesi di origine, come spesso avviene, e che i principali consacranti siano scelti tra i Vescovi della Provincia ecclesiastica, compreso, per quanto possibile, il Metropolita. Apparirà così meglio che colui che diviene Vescovo contrae un legame con la Chiesa cui è destinato, assumendo pubblicamente di fronte ad essa gli impegni del suo ministero. Ugualmente è importante che, soprattutto durante le visite pastorali, possa trascorrere del tempo con i Fedeli, per ascoltarli in vista del suo discernimento. Ciò aiuterà a far sperimentare la Chiesa come famiglia di Dio. La costitutiva relazione del Vescovo con la Chiesa locale non appare oggi con sufficiente chiarezza nel caso dei Vescovi titolari, ad esempio i Rappresentanti pontifici o coloro che prestano servizio nella Curia Romana. Su questo tema sarà opportuno continuare a riflettere».

Si può e si deve distinguere, a mio avviso, la figura del vescovo ausiliare da altri vescovi titolari. Nel primo caso, come ha richiamato il già citato Legrand, si potrebbe con onestà recuperare la realtà dei cor-episcopi, fermo restando la necessità di superare la *fictio* giuridica di un legame con sedi episcopali non esistenti, collegando il servizio di ausilio nella Chiesa in cui si esercita concretamente il ministero. Il secondo caso deve essere oggetto di riflessione. Una riflessione che coinvolge anche l'attuale legislazione canonica. In linea con il dettato conciliare, il canone 336, ad esempio, recita così: «Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane ininterrottamente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale».

Anche in questo caso è evidente che sono la consacrazione episcopale (cfr. canone 375 § 2) e la comunione gerarchica con il capo e i membri del Collegio gli elementi coesistenti e coesenziali per appartenere ad esso<sup>2</sup>. Non è menzionato l'ancoraggio ad una concreta Chiesa locale. Stando però alle prospettive offerte dal Sinodo sarà indispensabile una riflessione che ancori maggiormente il ministero di un vescovo ad una Chiesa concreta.

### **3. Il ministero ordinato all'interno di una Chiesa locale**

Alcune affermazioni del documento finale orientano ad una ermeneutica meno equivoca del ministero del vescovo, dei presbiteri e dei diaconi anche all'interno di una Chiesa locale.

Si può richiamare anzitutto un passaggio del n. 64 nel quale si afferma che «compito del Vescovo è presiedere una Chiesa locale, come principio visibile di unità al suo interno e vincolo di comunione con tutte le Chiese. L'affermazione del Concilio secondo cui "con la Consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell'Ordine" (LG 21) consente di comprendere l'identità del

---

<sup>2</sup> Cfr. Codice di diritto canonico commentato, p. 335.

Vescovo nella trama delle relazioni sacramentali con Cristo e con la “porzione del Popolo di Dio” (CD 11) che gli è affidata e che è chiamato a servire in nome di Cristo Buon Pastore. Chi è ordinato Vescovo non viene caricato di prerogative e compiti che deve svolgere da solo. Piuttosto riceve la grazia e il compito di riconoscere, discernere e comporre in unità i doni che lo Spirito effonde sui singoli e sulle comunità, operando all’interno del legame sacramentale con i Presbiteri e i Diaconi, con lui corresponsabili del servizio ministeriale nella Chiesa locale. Nel fare questo realizza ciò che è più proprio e specifico della sua missione nel contesto della sollecitudine per la comunione delle Chiese». Qui si orienta l’interpretazione della pienezza del sacramento dell’ordine di LG 21 più in una linea di strutturale correlazione, pur nella diversità dei compiti e dell’autorità, con il ministero dei presbiteri e dei diaconi che non di una autosufficienza. Lo stesso si deve dire di ciò che viene espresso nei numeri 72 e 73. Nel primo si valorizza la realtà sinodale del presbiterio, di cui fa parte anche il vescovo che lo presiede. Ciò va nella linea di pensare ai presbiteri come necessari collaboratori del vescovo, non solo nel senso pastorale ma nel senso espressamente teologico. Nel n. 73 si parla del ministero dei diaconi che deve essere calato nella realtà delle singole Chiese locali e, soprattutto, nel n. successivo si esplicita che «l’esperienza del Sinodo può aiutare Vescovi, Presbiteri e Diaconi a riscoprire la corresponsabilità nell’esercizio del ministero, che richiede anche la collaborazione con gli altri membri del Popolo di Dio».

Tali spunti, mentre dicono della necessità di un fecondo dialogo tra teologia e diritto per orientare ad una chiara ermeneutica di alcuni passaggi conciliari come quello riguardante la pienezza del sacramento dell’ordine, richiederanno nel futuro una maggiore precisazione dei livelli di attuazione della corresponsabilità.

Un tema su tutti su cui si dovrà riflettere è quello dell’obbedienza rispetto al vescovo: se essa non può essere concepita in chiave militare – data la singolarità della Chiesa e il rapporto tra vescovo e presbiteri e diaconi – deve però ancorarsi proprio alla comune, pur differenziata corresponsabilità, in ordine all’esistenza di una Chiesa locale.

#### **4. Organismi di partecipazione**

Non potevano mancare, nel documento, delle considerazioni rispetto ai luoghi in cui si può attuare concretamente la sinodalità come sono gli organismi di partecipazione nella Chiesa. Sulla loro decisività sono particolarmente incisivi i nn. 103-104. Al n. 103 si dice: «La partecipazione dei Battezzati ai processi decisionali, così come le pratiche di rendiconto e valutazione si svolgono attraverso mediazioni istituzionali, innanzi tutto gli organismi di partecipazione che a livello di Chiesa locale il diritto canonico già prevede. Nella Chiesa Latina si tratta di: Sinodo diocesano (cfr. CIC, can. 466), Consiglio presbiterale (cfr. CIC, can. 500, § 2), Consiglio pastorale diocesano (cfr. CIC, can. 514, § 1), Consiglio pastorale parrocchiale (cfr. CIC, can. 536), Consiglio diocesano e parrocchiale per gli affari economici (cfr. CIC, cann. 493 e 537). Nelle Chiese Orientali Cattoliche si tratta di: Assemblea eparchiale (cfr. CCEO, cann. 235 ss.), Consiglio eparchiale per gli affari economici (cfr. CCEO, cann. 262 ss.), Consiglio presbiterale (cfr. CCEO, can. 264), Consiglio pastorale eparchiale (cfr. CCEO, cann. 272 ss.), Consigli parrocchiali (cfr. CCEO, can. 295). I componenti ne fanno parte sulla base del

proprio ruolo ecclesiale secondo le loro responsabilità differenziate a vario titolo (carismi, ministeri, esperienza o competenza, ecc.). Ognuno di questi organismi partecipa al discernimento necessario per l'annuncio inculturato del Vangelo, la missione della comunità nel proprio ambiente e la testimonianza dei Battezzati che la compongono. Concorre anche ai processi decisionali nelle forme stabilite e costituisce un ambito per la rendicontazione e la valutazione, dovendo a sua volta valutare e rendere conto del proprio operato. Gli organismi di partecipazione costituiscono uno degli ambiti più promettenti su cui agire per una rapida attuazione degli orientamenti sinodali, che conduca a cambiamenti percepibili in breve tempo».

Nel n. successivo si precisa che «una Chiesa sinodale si basa sull'esistenza, sull'efficienza e sulla vitalità effettiva, e non solo nominale, di questi organismi di partecipazione, nonché sul loro funzionamento in conformità alle disposizioni canoniche o alle legittime consuetudini e sul rispetto degli statuti e dei regolamenti che li disciplinano. Per questa ragione siano resi obbligatori, come richiesto in tutte le tappe del processo sinodale, e possano svolgere pienamente il loro ruolo, non in modo puramente formale, in forma appropriata ai diversi contesti locali».

Una recezione di questi singoli aspetti richiederà che si intervenga anche a livello di diritto canonico. Solo per fare qualche esempio, si può rilevare come il sinodo diocesano non è da celebrarsi con scadenza fissa, ma è a discrezione del vescovo (cfr. canone 461). Il consiglio pastorale diocesano va costituito "se lo suggerisce la situazione pastorale", secondo il canone 51. Nella parrocchia, a norma del canone 536 § 1 il consiglio pastorale esiste «se risulta opportuno a giudizio del vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale». Non si tratta cioè di qualcosa di facoltativo una volta che il vescovo l'abbia stabilito. Ma, attualmente, si può dare il caso di un vescovo che non ne abbia avvisato l'opportunità. Il documento finale induce a fare dei passi in avanti nella linea della obbligatorietà di tali organismi; così come offre elementi di riferimento importanti in ordine al metodo con cui vanno svolti.

Qualcosa su cui non è intervenuto è la possibilità che ci sia un consiglio degli affari economici unico per più parrocchie: cosa che sarà probabilmente decisiva nel futuro della vita ecclesiale.

Soprattutto, il testo del documento chiede di andare oltre una contrapposizione tra consultività e deliberazione che, se spinge a superare una ambigua interpretazione del *tantum consultivum*, orienta a non interpretare in senso mondano le categorie di consultività e deliberazione all'interno dei processi ecclesiali. Mi pare particolarmente significativo il testo del n. 92: «In una Chiesa sinodale, la competenza decisionale del Vescovo, del Collegio Episcopale e del Vescovo di Roma è inalienabile, in quanto radicata nella struttura gerarchica della Chiesa stabilita da Cristo a servizio dell'unità e del rispetto della legittima diversità (cfr. LG 13). Tuttavia, non è incondizionata: un orientamento che emerga nel processo consultivo come esito di un corretto discernimento, soprattutto se compiuto dagli organismi di partecipazione, non può essere ignorato. Risulta dunque inadeguata una contrapposizione tra consultazione e deliberazione: nella Chiesa la deliberazione avviene con l'aiuto di tutti, mai senza l'autorità pastorale che decide in virtù del suo ufficio. Per questa ragione la formula ricorrente nel Codice di diritto canonico, che parla di voto "solamente consultivo" (*tantum consultivum*), deve essere riesaminata per eliminare possibili ambiguità.

Appare opportuna una revisione della normativa canonica in chiave sinodale, che chiarisca tanto la distinzione quanto l'articolazione tra consultivo e deliberativo, e illumini le responsabilità di coloro che nelle diverse funzioni prendono parte ai processi decisionali».

C'è chi spinge, anche tra i canonisti, verso la scelta di rendere deliberativi i consigli, con il rischio di smarrire alla lunga la singolarità della comunità cristiana e con il rischio pratico di favorire costantemente la divisione dei consigli in maggioranza e minoranza.

## 5. Ministeri istituiti

Una ultima brevissima parola merita l'apertura del documento a ministeri non ordinati come espressione concreta di una sinodalità nella quale si realizza una corresponsabilità differenziata. Di particolare interesse a questo proposito è il dettato del n. 66. «La missione coinvolge tutti i Battezzati. Il primo compito di Laici e Laiche è permeare e trasformare le realtà temporali con lo spirito del Vangelo (cfr. LG 31.33; AA 5-7). Il processo sinodale, sostenuto da uno stimolo di Papa Francesco (cfr. *Lettera Apostolica in forma di Motu proprio Spiritus Domini*, 10 gennaio 2021), ha sollecitato le Chiese locali a rispondere con creatività e coraggio ai bisogni della missione, discernendo tra i carismi alcuni che è opportuno prendano una forma ministeriale, dotandosi di criteri, strumenti e procedure adeguate. Non tutti i carismi devono essere configurati come ministeri, né tutti i Battezzati devono essere ministri, né tutti i ministeri devono essere istituiti. Perché un carisma sia configurato come ministero è necessario che la comunità identifichi una vera necessità pastorale, accompagnata da un discernimento realizzato dal Pastore insieme alla comunità sull'opportunità di creare un nuovo ministero. Come frutto di tale processo l'autorità competente assume la decisione. In una Chiesa sinodale missionaria, si sollecita la promozione di forme più numerose di ministeri laicali, che cioè non richiedono il sacramento dell'Ordine, non solo in ambito liturgico. Possono essere istituiti o non istituiti. Va anche avviata una riflessione su come affidare i ministeri laicali in un tempo in cui le persone si spostano da un luogo a un altro con crescente facilità, precisando tempi e ambiti del loro esercizio».

Di questa prospettiva colpiscono due cose. Nell'orizzonte di fondo che esiste un ministero fondamentale che la Chiesa si trova a svolgere e in cui sono ingaggiati anzitutto le laiche e i laici, si menzionano le Chiese locali come luoghi del discernimento e della possibile istituzione di ministeri battesimali istituiti. Ciò rimanda al fatto che tutto il discorso sulla sinodalità ha nella Chiesa locale, anzitutto e primariamente, il suo luogo sorgivo. In seconda battuta è l'autorità competente che, dentro una Chiesa locale e in ascolto di essa, è tenuta a prendere una decisione.

Il discorso è interessante perché rimanda alla necessità di dare maggiore rilievo ad un diritto delle Chiese locali. Non basta che la teologia richiami la responsabilità del diritto canonico per i processi di riforma, se e quando lo si pensa ancora come uno strumento a servizio di una visione universalista di Chiesa. Così facendo, il paradosso è che in nome di una presunta sinodalità – che dovrebbe avere nella Chiesa locale il suo luogo sorgivo – si rinforzi una visione universalista di Chiesa che, probabilmente, è più refrattaria ad una autentica sinodalità.

Più interessante immaginare che, nell'orizzonte di alcune norme condivise nella comunione delle Chiese, si ritrovi la decisività di un diritto proprio delle Chiese locali che risponda alle esigenze, peraltro sempre più velocemente cangianti, a cui devono rispondere per essere sé stesse e per annunciare il Vangelo.

### **Conclusione**

Il documento finale è il frutto, oltre che della partecipazione di tutti i credenti che hanno accettato di coinvolgersi, della riflessione congiunta di teologi e canonisti. Esso si rivolge ora non solo alla vita concreta delle Chiese e delle comunità cristiane, ma anche a teologi e canonisti perché interagiscano nello sciogliere quei nodi teorici e pratici che potrebbero frenare l'intenzione più genuina del Sinodo. Nella consapevolezza che l'obiettivo più incalzante non è la sinodalità in se stessa, ma la missione della Chiesa nel mondo attuale.